



Città di Segrate

Direzione Servizi di Staff
Sezione Gestione Risorse Umane

Segrate, 5 giugno 2018

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE CATEGORIE

e, p.c.

ALLE R.S.U.

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti applicativi sulla nuova disciplina introdotta dall'art. 35 del CCNL 21/05/2018 per il personale delle categorie del Comparto Funzioni Locali – assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. per il personale delle categorie del Comparto Funzioni Locali, applicabile ad ogni effetto a decorrere dal giorno successivo, si ritiene necessario esaminare la nuova disciplina introdotta dall'art. 35 dello stesso C.C.N.L., relativamente al computo dei permessi retribuiti per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, al fine di dissipare errate interpretazioni generate dalla progressiva stratificazione, avvenuta negli anni precedenti, della normativa disciplinante la materia.

A seguito della sottoscrizione in data 12/02/2018 del C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n° 18146 del 11/04/2018, ha chiarito che deve ritenersi cessato il regime transitorio attuato a seguito della decisione del T.A.R. Lazio n° 5714/2015 del 25/02/2015, con la quale, accogliendo il ricorso delle Organizzazioni sindacali, il T.A.R. aveva rinviato ai Contratti Nazionali di lavoro la disciplina dei permessi in argomento, ammettendo la momentanea applicazione delle norme di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, fino all'entrata in vigore della specifica disciplina contrattuale, oggi è contenuta nell'art. 35 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali, integralmente ripreso dall'art. 35 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali.

Conseguentemente, a decorrere dal 22 maggio 2018 (giorno successivo a quello di sottoscrizione del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali) cessa applicazione dell'art. 55-septies del D.Lgs. n.

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
PEC: segrate@postemailcertificata.it



165/2001, atteso che, da tale data, la disciplina di riferimento per la materia oggetto della presente circolare è rappresentata unicamente dall'art. 35 del CCNL 21/05/2018.

Nel confermare, pertanto, il contenuto della Circolare esplicativa inviata dalla Sezione Gestione risorse umane con e-mail del 23/05/2018, si ritiene opportuno soffermarsi, in particolare, sulla disciplina di cui al comma 12 del citato art. 35 C.C.N.L., ove prevede che, qualora l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, la cui esecuzione comportino l'incapacità lavorativa, l'assenza dell'intera giornata potrà essere imputata a malattia con l'applicazione del relativo trattamento economico e giuridico.

Risulta evidente che il requisito della "temporanea incapacità lavorativa", che giustifica l'assenza dal luogo di lavoro per tutto il periodo di malattia (determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie effettuate), può ritenersi verificato quando:

- a) la permanenza nel luogo di cura si protrae per tutta la giornata;
- b) le tempistiche necessarie per rientrare dal luogo di cura sono tali da non consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno la metà dell'orario giornaliero;
- c) la prestazione a cui si sottopone il dipendente è considerata dal medico incompatibile con l'attività lavorativa (per esempio: risonanza magnetica con contrasto radioattivo, esame diagnostico con sedazione, ecc.).

In tale senso si è espresso l'I.N.P.S. con Circolare n. 65 del 13/04/2018 che, ancorché riferita al C.C.N.L. 12/02/2018 per il personale del Comparto Funzioni Centrali, può senz'altro ritenersi applicabile anche al personale del Comparto Funzioni Locali, stante l'identica formulazione delle disposizioni dei due CC.C.N.L. disciplinanti la materia.

L'assenza dovrà essere giustificata con l'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione.

La Sezione Gestione risorse umane resta a disposizioni per ogni eventuale necessità in merito.

IL DIRIGENTE
ROBERTO MIDALI

(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)